



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Visto l'art. 21 del D. Lgs. 545/92;

Visto il Regolamento per lo svolgimento delle elezioni per l'elezione dei rappresentanti dei giudici tributari nel Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;

Visto il provvedimento emesso dal Presidente della Sezione seconda-bis del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, nel procedimento n. 5968 Reg. Ric. n. 2973/2018 Reg. Provv. Cautelari, ad istanza di Fernando Antonio Cazzolla, con il quale è stato disposto l'inserimento del medesimo nell'elenco dei candidati per le elezioni indette per il 20 maggio 2018;

Visto che al provvedimento è stato dato adempimento immediato con nota 18.5.2018 del sottoscritto Presidente inoltrata a tutti i giudici tributari ed ai presidenti delle Commissioni Tributarie provinciali e regionali;

Atteso che con nota pervenuta in data 18.5.2018, prot. n. 9966, il medesimo ricorrente ha fatto presente che, stanti i termini brevissimi intercorrenti fra l'inserimento nell'elenco dei candidati e la data fissata per la consultazione elettorale, verrebbe a partecipare a quest'ultima, cui è stato ammesso, soltanto in data 17.5.2018 con effetti a partire dal 18.5.2018, in grado di alterata parità rispetto a tutti gli altri candidati;

Atteso che è stata già fissata in Camera di consiglio in data 19.6.2018 l'udienza per la discussione cautelare collegiale e che nel provvedimento cautelare monocratico reso ex art. 56 C.P.A. vi sono valutazioni che attengono non solo al *periculum in mora* ma anche al *fumus boni iuris* del ricorso medesimo;

Rilevato che il richiesto differimento della consultazione elettorale non appare comprimere o limitare i diritti degli altri candidati, ai quali non è inibita la ulteriore continuazione della campagna elettorale, mentre effettivamente appare evidente, e non diversamente emendabile o ristorabile, la

lamentata partecipazione del ricorrente Fernando Antonio Cazzolla soltanto alla fase finale della campagna elettorale e la sua stessa utile presentazione al corpo elettorale;

Ricorrendo ragioni di evidente rilevante opportunità, anche ad evitare ogni futuro contenzioso ed assicurare che il voto per tutti i candidati venga espresso nella pienezza informativa e partecipativa nonché, intendendo salvaguardare ed attuare il contenuto sostanziale del provvedimento giurisdizionale già emesso dal Tar Lazio, sopra richiamato, e dare al medesimo piena ed effettiva esecuzione, onde garantire il pieno rispetto di quanto il Giudice deciderà nel prosieguo del giudizio;

DISPONE

il differimento delle elezioni per la data del 24 giugno 2018, dalle ore 9.00 alle ore 21.00, con le medesime modalità già stabilite in precedenza.

Manda alla Segreteria generale, ai Presidenti delle Commissioni regionali e provinciali, all'Ufficio elettorale centrale e agli Uffici elettorali regionali e provinciali per l'adempimento al presente decreto.

Roma, 18 maggio 2018

Mario CAVALLARO
